

Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Dott. Giovanna Sollitto
giovannasollitto@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci – Patrocinante in Cassazione
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli
elisaeracli@integraassociati.it

Segreteria

Paola Lucertini

Viviana Morozzi
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Rete Integra

Contabilità e gestione del personale
Area Consulting s.r.l.

Newsletter – Gennaio 2019

Nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il Consiglio dei Ministri, in data 10 gennaio 2019 ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Il Codice ha l'obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità:

- consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese
- salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.

Tale decreto stabilisce diverse novità riguardanti l'organo di controllo legale delle società e quello incaricato della funzione di revisione legale dei conti.

Nuovi limiti per la nomina dell'organo di controllo nelle S.r.l.

In primo luogo si introducono novità inerenti la nomina degli organi di controllo nelle S.r.l., estendendo i casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo (sindaco unico, collegio sindacale e revisore legale).

In particolare il novellato art. 2477 c.c., prevede che la nomina dell'organo di controllo o del revisore diviene obbligatoria quando la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno tra i tre requisiti: 2 milioni di euro di attivo dello stato patrimoniale; 2 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni; 10 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Cambia, invece, il presupposto temporale per la cessazione dell'obbligo di nomina, che viene meno quando, per tre esercizi consecutivi (e non più per due esercizi, come previsto nella bozza precedente del Codice) non è superato alcuno dei limiti di cui sopra.

Nuovi obblighi per revisori e sindaci per fare emergere tempestivamente la crisi

In tale nuovo contesto normativo, si inserisce l'art. 14 comma 1 che a sua volta introduce l'**obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari**. In particolare l'articolo 14 del codice della crisi d'impresa pone a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e della società di revisione, ciascuno nell'ambito delle rispettive funzioni, un duplice adempimento consistente nelle seguenti attività:

- verifica che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato (secondo quanto indicato in precedenza), se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione;
- segnalazione immediata allo stesso organo amministrativo l'eventuale esistenza di fondati indizi della crisi.

Modalità di segnalazione della crisi dal parte dei organi di controllo

Il comma 2 dell'art 14, invece, disciplina in dettaglio le modalità della segnalazione cui sono tenuti gli organi di controllo, di modo che essa possa risultare tempestiva ed efficace, aprendo una sorta di dialogo tra organo di controllo e organo amministrativo diretto ad individuare le soluzioni possibili e le iniziative concretamente da intraprendere per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Infatti qualora i sindaci o i revisori riscontrino l'esistenza di fondati indizi della crisi, devono comunicarlo immediatamente allo stesso organo amministrativo, tramite un'apposita segnalazione che deve essere:

- motivata ed effettuata in forma scritta, mediante posta elettronica certificata, o comunque con strumenti idonei ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione;
- fissata entro un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni da individuare superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale

Decorrenza

Relativamente ai termini previsti per l'entrata in vigore di tali cambiamenti si fa presente che:

Integra

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

- i cambiamenti sull'estensione dell'obbligatorietà di nomina dell'organo di controllo introdotti dall'art. 378 dello schema di D.Lgs. sono applicabile dal 30° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del provvedimento;
- è, inoltre, disposto che le S.r.l. e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore dell'art. 378 dello schema di D.Lgs. – e, quindi, prima del 30° giorno successivo a quello di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, di tale provvedimento – devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alla nuova formulazione dell'art. 2477 c.c., entro nove mesi dalla predetta data. Sino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni riportate in tali documenti sociali conservano la loro efficacia, anche se non conformi alle inderogabili nuove disposizioni.

Trattamento IVA dei buoni-corrispettivo o “voucher”

Le nuove disposizioni si applicano ai buoni-corrispettivo emessi successivamente al 31.12.2018, ossia a partire dal 1°1.2019.

Il “buono-corrispettivo” viene definito come *“uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”*.

I buoni-corrispettivo possono presentarsi in forma fisica o elettronica.

A seconda che le informazioni necessarie per la tassazione siano disponibili al momento dell'emissione del buono o a quello del riscatto dello stesso, un buono-corrispettivo può essere monouso o multiuso.

Un buono-corrispettivo si considera “monouso” se, al momento della sua emissione, è nota la disciplina IVA applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il predetto buono dà diritto.

Ogni trasferimento del buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono dà diritto costituisce effettuazione di detta operazione. La successiva consegna materiale dei beni o la concreta prestazione dei servizi dietro presentazione del buono non assume rilevanza ai fini IVA.

Qualora la cessione di beni o la prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto sia effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso il buono, la cessione del buono è rilevante ai fini IVA e si considera effettuata nei confronti del soggetto che ha emesso il buono.

La base imponibile IVA per il trasferimento dei buoni-corrispettivo monouso è data dal corrispettivo ricevuto per la cessione dello stesso.

Un buono-corrispettivo si considera “multiuso” se, al momento della sua emissione, non è nota la disciplina IVA applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il predetto buono dà diritto.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

A titolo esemplificativo, si pensi a una “carta regalo” la quale può essere utilizzata presso un esercizio commerciale per acquistare beni soggetti ad aliquote IVA differenti.

Nel caso di un buono-corrispettivo multiuso, la cessione di beni o la prestazione dei servizi si considera effettuata al verificarsi degli eventi previsti dall’art. 6 del DPR 633/72 (esempio, consegna o spedizione per le cessioni di beni mobili), considerando come momento del pagamento l’accettazione del buono come corrispettivo (o parziale corrispettivo) dei beni o dei servizi.

Ogni trasferimento del predetto buono precedente all’accettazione dello stesso come corrispettivo (o parziale corrispettivo) della cessione dei beni o della prestazione dei servizi non costituisce, pertanto, momento di effettuazione dell’operazione.

Per i trasferimenti del buono-corrispettivo multiuso diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni soggette ad IVA e i soggetti nei cui confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini IVA.

In caso di utilizzo di un buono-corrispettivo multiuso, la base imponibile dell’operazione soggetta ad IVA è costituita:

- dal corrispettivo dovuto per il buono;
- ovvero, in assenza di informazioni su tale corrispettivo, dal valore monetario del buono al netto dell’IVA relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati.

Se il buono è usato solo parzialmente, la base imponibile è rappresentata dalla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono.

Per i predetti servizi di distribuzione e simili autonomamente rilevanti ai fini IVA, la base imponibile comprensiva dell’imposta è costituita, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, dalla differenza fra:

- il valore monetario del buono;
- l’importo dovuto per il trasferimento dello stesso.

La predetta disciplina non riguarda:

- gli strumenti di pagamento, i quali non comportano il diritto a ricevere beni o servizi, ma hanno la sola finalità di effettuare il pagamento
- i titoli di trasporto, i biglietti di ingresso a cinema e musei, i francobolli e altri titoli similari a dette tipologie di documenti;
- gli strumenti che conferiscono al titolare il diritto a uno sconto all’atto dell’acquisto di beni o servizi.

Infine è stato precisato che:

- i buoni pasto continuano a essere assoggettati alla disciplina IVA prevista per le prestazioni di servizi sostitutivi di mense aziendali;

si continua ad applicare il regime monofase per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione a esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall’utente o,

se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico.

AREA LAVORO

Rinvio dei pagamenti del premio in autoliquidazione

È rinviato da febbraio a maggio 2019 il termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione 2018-2019 per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sulla base di quanto disposto dall'art. 1, c. 1125 della legge n.145 del 30.12.2018, al fine di consentire l'applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione. In particolare:

- il termine del 31.2.2018 entro cui l'Inail rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo è stato differito al 31.3.2019;
- il termine del 16.2.2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è stato differito al 16.5.2019;
- il termine del 16.2.2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 è stato differito al 16.5.2019;
- il termine del 28.2.2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni è stato differito al 16.5.2019

Il differimento dei termini disposto dalla citata legge di bilancio 2019 riguarda la Tariffa ordinaria dipendenti (Tod) delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" e "Altre Attività", nonché la tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la Tariffa dei premi del settore navigazione. Restano confermati i termini di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini, nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno a usufruire della riduzione prevista dalla legge 147/2013 che, per l'anno in corso, è pari al 15,24%. Resta, inoltre, confermato al 18.2.2019 il termine di scadenza dei premi per i lavoratori somministrati relativi al 4° trimestre 2018 (Avviso Inail 4.012019).

AREA LEGALE

Divieto di circolazione con targhe estere

Con la legge di conversione del D.L. 113/2018 sono state modificate le sanzioni per le violazioni al codice della strada, introducendo il divieto, per chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero. I nuovi importi sono in vigore dal 1°1.2019, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 29.12.2018 del D.M. Giustizia 27.12.2018.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Nullità della fideiussione redatta secondo lo schema ABI

Il Tribunale di Mantova, con decisione del 16 gennaio 2019 ha stabilito che le clausole in materia di fideiussione di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI, in quanto ritenute dalla Banca d'Italia contrastanti con il disposto di cui all'art. 2 co. 2 della legge n. 287/1990, debbono considerarsi nulle, posto che il c.d. contratto a valle costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti e che l'intesa vietata ai sensi della predetta norma è nulla "a ogni effetto" come sancito dal comma 3 dell'art. 2 della legge n. 287/1990; la loro invalidità non determina necessariamente la nullità dell'intera fideiussione, dovendosi verificare, alla stregua di una valutazione condotta in concreto, se le parti avrebbero egualmente concluso il contratto.

Tribunale Busto Arsizio, 27 Settembre 2018. Est. Martina Arrivi.

La voltura catastale di un bene immobile del de cuius eseguita in favore di un chiamato all'eredità non costituisce atto tale da comportare accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 cod. civ. (Alessandro Albé) (riproduzione riservata).

FINANZA AGEVOLATA

LOVE IN UMBRIA

Beneficiari

Le PMI ricettive che al 2/1/2019 siano già in possesso del prescritto titolo abilitativo all'esercizio delle seguenti attività:

- **alberghi classificati 3, 4 e 5 stelle dotati di servizio di ristorazione**
- **country houses dotate di servizio di ristorazione**
- **residenze d'epoca, gestite in forma imprenditoriale, dotate di servizio di ristorazione**

associate nella forma del consorzio o della società consortile, costituito o costituendo.

Le suddette imprese devono avere sede operativa, oggetto dell'intervento, in Umbria, alla data di presentazione della domanda.

Spese ammissibili

Per il progetto di promo-commercializzazione: min. euro 50.000,00 e max. euro 100.000,00.

Sono ammissibili:

- spese per la realizzazione di un marchio di rete;
- spese per la promozione (ad esclusione di fiere e borse), comunicazione,



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

marketing, pubblicità legate al prodotto e organizzazione di educational tour e press tour;

- spese per servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati: supporto alla introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti, supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate ed alla promozione del prodotto;
- spese relative alla progettazione, organizzazione e gestione del programma;

Per i progetti delle singole imprese: min. euro 30.000,00 e max. euro 130.000,00.

Sono ammissibili le spese d'investimento sostenute per:

- le sistemazioni esterne: parcheggi, aree verdi, giardini compresi gli arredi esterni;
- la realizzazione o la riqualificazione di piscine;
- la realizzazione o la riqualificazione di n. 1 suite per gli sposi;
- sono ammissibili le spese sostenute per gli interventi strutturali, le opere di finitura conseguenti e gli arredi;
- la realizzazione o la riqualificazione di centro benessere: sono ammissibili le spese sostenute per gli interventi strutturali, le opere di finitura e gli arredi.

Misura delle agevolazioni

Il contributo per il progetto di promo-commercializzazione è concesso, pro-quota a ciascuna impresa partecipante all'aggregazione, **a fondo perduto** nella misura del **70%** della spesa ritenuta ammissibile ("de minimis").

Il contributo per i progetti delle singole imprese è concesso, a ciascuna impresa, a **fondo perduto** nella misura del **50%** della spesa ritenuta ammissibile ("de minimis"), con le seguenti eccezioni per le imprese con sede operativa situata:

80%	70%	Potenzialmente fino al 70% (riserva di fondi per incrementare il contributo)
Nei Comuni del cratere :	Nell' Area Interna Sud-Ovest :	Nell' Area Interna Nord-Est :
Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spoleto, Vallo di Nera.	Orvieto, Allerona, Alviano, Attigliano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Città della Pieve, Fabro, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecchio, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Parrano, Penna in Teverina, Porano e San Venanzo	Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Costacciaro, Montone, Nocera Umbra, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, Sigillo e Valfabbrica

Scadenza: 28 marzo 2019.

UMBRIA FAMILY

Beneficiari

Le PMI ricettive che al 2/1/2019 siano già in possesso del prescritto titolo abilitativo all'esercizio delle seguenti attività:

- **alberghi classificati 1, 2, 3 stelle**
- **country houses**
- **case e appartamenti per vacanze, gestite in forma imprenditoriale**
- **campeggi classificati 1, 2, 3, 4 stelle**
- **villaggi turistici**
- **camping village**

associate nella forma del consorzio o della società consortile, costituito o costituendo.

Le suddette imprese devono avere sede operativa, oggetto dell'intervento, in Umbria, alla data di presentazione della domanda.

Spese ammissibili

- **Per il progetto di promo-commercializzazione:** min. euro 50.000,00 e max. euro 100.000,00.

Sono ammissibili:

- spese per la realizzazione di un marchio di rete;
- spese per la promozione (ad esclusione di fiere e borse), comunicazione, marketing, pubblicità legate al prodotto e organizzazione di educational tour e press tour;
- spese per servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati: supporto alla introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti, supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate ed alla promozione del prodotto;
- spese relative alla progettazione, organizzazione e gestione del programma;
-

Per i progetti delle singole imprese: min. euro 30.000,00 e max. euro 130.000,00.

Per ogni tipologia di impresa ricettiva sono elencate tassativamente le spese ammesse (trasformazione delle camere, rifacimento bagni, realizzazione spazi comuni, sistemazioni esterne, ecc.).

Misura delle agevolazioni

Il contributo per il progetto di promo-commercializzazione è concesso, pro-quota a ciascuna impresa partecipante all'aggregazione, **a fondo perduto** nella misura del **70%** della spesa ritenuta ammissibile ("de minimis").

Il contributo per i progetti delle singole imprese è concesso, a ciascuna impresa, **a fondo perduto** nella misura del **50%** della spesa ritenuta ammissibile ("de minimis"), con le seguenti eccezioni per le imprese con sede operativa situata:

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

80%	70%	Potenzialmente fino al 70% (riserva di fondi per incrementare il contributo)
Nei Comuni del cratere :	Nell' Area Interna Sud-Ovest :	Nell' Area Interna Nord-Est :
Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spoleto, Vallo di Nera.	Orvieto, Allerona, Alviano, Attigliano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Città della Pieve, Fabro, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecchio, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Parrano, Penna in Teverina, Porano e San Venanzo	Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Costacciaro, Montone, Nocera Umbra, Pietralunga, Scheggia e Pascelupo, Sigillo e Valfabbrica

Scadenza: 28 marzo 2019.



The logo for 'Integra' is written in a stylized, cursive red font. The letter 'I' is particularly large and loops around the 'n', creating a distinctive graphic element.

COMMERCIALISTI
 AVVOCATI
 CONSULENTI DEL LAVORO